

Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 559 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **Listing Act**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE
- ✓ **CRR**: EBA pone in consultazione degli orientamenti
- ✓ **CRD, PSD2, IMEL, PSP e CASP**: EBA pubblica il Final Report di due Orientamenti

II. Normativa italiana

- ✓ **Sistemi di garanzia dei depositanti**: Banca d'Italia emana le disposizioni di vigilanza

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ **Esternalizzazione**: IVASS pone in consultazione una lettera al mercato

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ LISTING ACT: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE

In data 14 novembre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il c.d. "Listing Act", un pacchetto normativo che introduce misure chiave volte a rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell'UE e a facilitare l'accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, il Listing Act è composto:

- dal [Regolamento \(UE\) 2024/2809](#) che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento prospetto), il Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Regolamento sugli abusi di mercato, "MAR") e il Regolamento (UE) n. 600/2014 (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, "MiFIR") per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali;
- dalla [Direttiva \(UE\) 2024/2810](#) sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione; e
- dalla [Direttiva \(UE\) 2024/2811](#) che modifica la direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II") per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE (c.d. Direttiva sulle quotazioni).

I suddetti testi normativi entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con alcune eccezioni previste specificamente nel Regolamento (UE) 2024/2809.

Gli Stati Membri dovranno recepire il Regolamento (UE) 2024/2809 e la Direttiva 2024/2811 entro il 5 giugno 2026, mentre la Direttiva 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026.

✓ CRR: EBA PONE IN CONSULTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

In data 12 novembre 2024, EBA ha posto in consultazione la bozza di [Orientamenti](#) in materia di metodi di diversificazione proporzionata delle esposizioni nei confronti dei clienti al dettaglio, ai sensi dell'art. 123(1) del Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR").

Gli Orientamenti specificano, ai fini dell'identificazione delle esposizioni nei confronti dei clienti al dettaglio in applicazione del metodo standardizzato per il rischio di credito, i metodi di diversificazione proporzionata delle esposizioni nei confronti dei clienti al dettaglio, in base ai quali un'esposizione rappresenta una di un numero significativo di esposizioni con caratteristiche simili, in modo da ridurre sostanzialmente i rischi associati a tale esposizione, come richiesto dall'articolo 123(1)(c) del CRR (criterio di diversificazione). Più specificamente, EBA sta consultando un approccio in base al quale gli istituti che non detengono un portafoglio sufficientemente granulare secondo il criterio di granularità di Basilea dello 0,2% manterrebbero comunque la possibilità di beneficiare della ponderazione preferenziale.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 12 febbraio 2025.

✓ CRD, PSD2, IMEL, PSP E CASP: EBA PUBBLICA IL FINAL REPORT DI DUE ORIENTAMENTI

In data 14 novembre 2024, EBA ha pubblicato il [Final report](#) della bozza degli:



- Orientamenti in materia di politiche interne, procedure e controlli per assicurare l'implementazione delle misure restrittive nazionali ed europee, applicabili alle imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 2013/36/UE ("CRD"), Direttiva (UE) 2015/2366 ("PSD2") e della Direttiva 2009/110/CE ("IMEL"); e
- Orientamenti in materia di politiche interne, procedure e controlli per assicurare l'implementazione delle misure restrittive nazionali ed europee ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113, applicabili ai prestatori di servizi di pagamento ("PSP") ai sensi della PSD2, nonché ai prestatori di servizi in crypto-asset ("CASP") ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114.

Gli Orientamenti si applicheranno a decorrere dal 20 dicembre 2025.



II. Normativa Italiana

✓ SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI: BANCA D'ITALIA EMANA LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

In data 12 novembre 2024, Banca d'Italia ha pubblicato le [Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti](#) ai sensi dell'art. 96-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB").

In particolare, le Disposizioni attengono alle seguenti aree:

- 1) governo, composizione e funzionamento degli organi, struttura ed esternalizzazione del sistema dei controlli interni;
- 2) criteri per l'adozione e la formalizzazione dei sistemi e delle procedure per gli interventi (inclusa la metodologia per l'esecuzione del calcolo del "minor onere") nonché per la selezione degli advisor esterni;
- 3) requisiti di idoneità degli esponenti aziendali previsti per il settore bancario e finanziario, nonché delle modalità di raccordo con la Banca d'Italia.
- 4) Metodologia di calcolo dei contributi e prove di resistenza (stress test);
- 5) criteri per la determinazione della politica di investimento e per l'eventuale esternalizzazione della relativa attività.
- 6) Informativa e segnalazioni alla Banca d'Italia.

Le Disposizioni sono entrate in vigore il 13 novembre 2024, ad eccezione di quanto segue:

- 1) I sistemi di garanzia dei depositi ("DGS") adempiono agli obblighi informativi di cui al Titolo I, parr. 3.1, lett. d., 3.3, lett. l., 3.4, lett. o., 4, lett. v., al Titolo II, par. 3, lett. g., al Titolo IV, par. 3, lett. c., d., e. e h., al Titolo VII, par. 3, lett. a., al Titolo VIII, par. 3, lett. b., al Titolo IX, par. 3, lett. a., al Titolo X, par. 3, lett. d. e f., entro 90 giorni dalla data di applicazione delle Disposizioni, nel caso in cui, alla medesima data, gli atti oggetto di informativa risultino già adottati e ove non vi abbiano già provveduto.
- 2) I DGS adempiono agli obblighi previsti dal Titolo I, Titolo II, Titolo III, par. 3.8.2, lett. gg., entro 13 novembre 2024.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ ESTERNALIZZAZIONE: IVASS PONE IN CONSULTAZIONE UNA LETTERA AL MERCATO

In data 13 novembre 2024, IVASS ha posto in [consultazione](#) una lettera al mercato in materia di esternalizzazione avente ad oggetto le aspettative di vigilanza in materia di esternalizzazione rivolte alle imprese di assicurazione, per favorire l'uniforme e corretta applicazione del framework normativo europeo e nazionale di riferimento.

In particolare, obiettivo della Lettera al mercato è di richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta valutazione dei rischi e delle opportunità relative all'esternalizzazione di attività o funzioni cruciali per l'organizzazione aziendale, nonché sulla corretta individuazione delle attività/servizi essenziali o importanti che, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018, sono soggette alla preventiva comunicazione all'Istituto.

L'ambito di applicazione della bozza di Lettera al Mercato include:

- le imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Italia,
- le sedi secondarie ubicate in Italia delle imprese con sede legale in Stati terzi e alle ultime società controllanti italiane (USCI): nonché
- alle USCI di un sottogruppo nazionale con ultima controllante europea qualora l'IVASS decida di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 14 dicembre 2024.